



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CESSIONE DI CREDITI - Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' LA CESSIONE DI CREDITI

La Cessione di Crediti è un contratto con il quale la Banca (Cessionario) acquista i crediti, vantati dal Cedente verso uno o più debitori (Debitori Ceduti), con la possibilità – per il Cedente - di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi nella forma tecnica dello sconto commerciale ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto a insolvenza dei Debitori Ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti, di acquisirne la garanzia del buon fine, e di disporre di una fonte ulteriore di finanziamento.

Le operazioni di cessione di credito avvengono attraverso l'acquisto dei crediti vantati dal Cedente verso uno o più dei propri debitori; possono essere con assunzione del rischio da parte del Cessionario, del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori ceduti (pro soluto) oppure senza assunzione di tale rischio da parte del Cessionario (pro-solvendo).

Nell'ambito della cessione di crediti pro-soluto si inserisce anche il servizio di "Reverse factoring". Tale servizio prevede il pagamento garantito al Cedente, alla scadenza riportata in fattura di crediti di nuova fornitura preventivamente riconosciuti/certificati dal debitore a seguito della verifica da parte di quest'ultimo dell'effettiva e corretta esecuzione della prestazione. Le modalità di intervento di Reverse factoring presuppongono la formalizzazione di un accordo quadro con il debitore e la Banca nell'ambito del quale:

il debitore accetta le singole cessioni di credito e si impegna a verificare e confermare l'esistenza ed esigibilità dei crediti (la riconoscimento/certificazione)

Con il contratto di cessione di crediti, il Cessionario :

- effettua una valutazione dell'affidabilità della clientela;
- gestisce i crediti, anche futuri e maturandi, generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso tutti i propri debitori o verso un insieme predefinito di debitori
- assume il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito e di impegno massimo concordati con il Cedente per ciascun debitore.

Il Cedente

- ottiene l'anticipazione del corrispettivo dei crediti stessi,
- può mantenere o meno l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

La cessione dei crediti può essere o meno comunicata ai rispettivi debitori.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di :

- ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti
- ottenere dal Cessionario la garanzia del pagamento
- disporre di una fonte di finanziamento

La contrattualizzazione della cessione di crediti può avvenire anche tramite piattaforma digitale on line. L'accesso e l'utilizzo viene fornito al Cedente dalla Banca a titolo gratuito. L'operatività e la gestione del servizio di piattaforma on line sono curate dalla Banca e/o eventuali fornitori partner esterni che pongono a disposizione della Cedente una struttura di Customer Service.

Rischi a carico del Cliente Cedente

Il Cliente cedente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della eventuale garanzia di solvenza sui crediti prestata dalla Banca e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. Il rischio di revocatoria degli incassi dei debitori è a carico del cliente. Il cliente deve osservare attentamente gli obblighi previsti dal contratto di cessione. Se non si verificano queste condizioni, il cedente perde l'eventuale diritto di pro soluto.

Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera inoltre l'addebito di commissioni di ritardato pagamento a remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario (*cessionario*) nei confronti dell'acquirente (*debitore ceduto*) per ottenere i pagamenti.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	da concordarsi di volta in volta, comunque non superiore al 100% del valore dei crediti
	Durata	fino a un massimo di 180 gg

TASSI	Tasso di interesse (tasso nominale annuo di sconto)		<p>Il tasso è determinato sommando il valore del Parametro di Indicizzazione ad uno spread.</p> <p>AVVERTENZA: il tasso applicato alla singola cessione potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro prescelto al momento della stipula.</p> <p>Gli interessi vengono calcolati, per il periodo intercorrente la data dell'accredito del netto ricavo e la data di scadenza/ data di incasso dei crediti anticipati, maggiorato dei giorni Banca, così come previsti in questo Foglio Informativo.</p> <p>Esempio di tasso finito di sconto con tasso indicizzato a</p> <p>Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante fine trimestre</p> <p>con spread di 5.000 punti: 4.457 %;</p>
	Parametro di indicizzazione / riferimento		<p>Parametro Euribor correlato alla durata del finanziamento (Euribor 3 o a 6 mesi per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. In caso di mancanza di parametro, per la determinazione del tasso di interesse si farà riferimento al parametro del periodo più vicino alla durata del credito</p> <p>Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.</p>
	Spread		massimo 5.000 %
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Commissioni di Impegno	massimo 3.000 % da applicarsi sul valore nominale dei crediti ceduti in unica e determinate nel Prezzo di Cessione.
		Commissioni di Rischio / Risk Fee (applicate solo in caso di cessione pro soluto)	massimo 6.000 % calcolate sulla base della scadenza dei crediti ceduti in ragione d'anno e determinate nel Prezzo di Cessione.
		Istruttoria (Contributo spese / Management fee)	massimo 3.000,00 €

	Altro	giorni banca: minimo 2 massimo 15 (*) (*) per "giorni banca" si intende la maggiorazione del periodo di tempo della maturazione degli interessi (periodo che va dalla data di sconto / concessione della somma alla data di scadenza dell'effetto) a titolo di remunerazione per il servizio prestato
	Spese per operazione / Spese di handling	massimo 50,00 €
	Invio comunicazioni	cartaceo: 1,25 € elettronico: 0,00 €

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione - Validità
Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante fine trimestre	-0,543 % valida dal 01/07/2021 al 30/09/2021
	-0,536 % valida dal 01/04/2021 al 30/06/2021
	-0,538 % valida dal 01/01/2021 al 31/03/2021

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DEGLI INTERESSI ANTICIPATI DELLO SCONTO PRO-SOLUTO

tasso di interesse applicato	durata del prestito (in mesi)	importo degli interessi anticipati	importo nominale del prestito
4,457 %	6	2.228,50 €	100.000,00 €
4,457 %	12	4.457,00 €	100.000,00 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in qualsiasi Filiale e sul sito internet della banca.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

RECESSO E CHIUSURA RAPPORTO

Recesso

E' facoltà delle Parti esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, a mezzo comunicazione scritta trasmessa almeno 15 (quindici) giorni prima secondo le modalità previste contrattualmente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;

- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Data di accredito	Indica la data in cui la Cessionaria corrisponderà il Prezzo di Cessione alla Cedente mettendone l'importo a disposizione sul conto corrente aperto da quest'ultima presso Banco BPM S.p.A.
--------------------------	---

Giorni banca	Indica i giorni aggiunti alla scadenza a maggiorazione degli interessi nella determinazione del computo di sconto
Interessi	Corrispettivo periodico o calcolato anticipatamente dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto al Cessionario a fronte della propria esposizione per il pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito nel Prezzo di Cessione.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore Ceduto della intervenuta cessione del credito al Cessionario.
Plafond pro-soluto /Impegno massimo	limite massimo dell'importo dei crediti per i quali il Cessionario è disposto a garantire la solvenza del debitore.
Prezzo di Cessione / Pagamento anticipato del Corrispettivo	Pagamento operato dal Cessionario al Fornitore/Cedente in tutto od in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, effettuato prima dei termini effettivi di scadenza del credito stesso, determinato deducendo dal 100% del valore nominale del Credito, gli interessi determinati sulla base del tasso, la Risk Fee, il Contributo Spese, i Giorni Banca, la commissioni di Impegno.
Spese per operazione/Spese di handling	Indica una commissione forfettaria applicata per ogni operazione di sconto e per ogni pagamento anticipato del Corrispettivo a rimborso delle attività di lavorazione dei documenti presentati e/o emessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso di sconto	E' il tasso applicato all'operazione di cessione.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi